

PRESCRIZIONI ALLA SCHEDA "L" EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. I valori limite delle emissioni sono quelli previsti dalle BREF di settore e/o dal D.Lgs 152/06, secondo la tempistica, la quantità e qualità indicate nel quadro riassuntivo delle stesse riportato nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo:
 - in particolare si prescrive la frequenza **semestrale** degli autocontrolli per le concentrazioni emissive di cui ai camini denominati **E1-E2-E3** riferite alle **polveri, SOV e Sostanze odorigene**, i cui valori limite sono quelli riportati nel Piano di monitoraggio e controllo.
 - In merito alle emissioni odorigene all'esterno dello stabilimento si prescrive un monitoraggio **semestrale** con determinazione delle ou_E/m^3 (unità odorigena europea per metri cubi di aria); la specificazione che i controlli sulle emissioni odorigene vadano fatti sia utilizzando l'impronta chimica (radiello/adsorbimento su carboni attivi) sia l'olfattometria dinamica in almeno tre punti al confine dello stabilimento (sottovento) che nei punti di emissione convogliata. Il valore alla sorgente convogliata non dovrà superare i $300ou_E/m^3$ mentre il valore al confine dovrà essere inferiore a $100ou_E/m^3$.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto;
3. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:
 - a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b) informa la Regione Campania, U.O.D. 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, il Dipartimento ARPAC di Avellino, entro le 8 ore successive, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
4. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo;
5. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNI-EN;
6. la sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nella Scheda "L" – Sezione L.1: EMISSIONI, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;
7. il punto di campionamento deve essere reso accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.

Requisiti e modalità per il controllo

- Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo.
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti .